



|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Originale sentenza                                                                           | € 160,00        |
| Originale sent. Esecutiva digitale                                                           | € 16,00         |
| Diritti di cancelleria digitali                                                              | € 13,10         |
| <b>Totale spese</b>                                                                          | <b>€ 189,10</b> |
| Il Funzionario Responsabile del Servizio<br>Dott.ssa Caterina Giambanco<br>F.to Digitalmente |                 |

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Salvatore CHIAZZESE                      Presidente

Francesco Antonino CANCELLA      Giudice

Gaspere RAPPA                          Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 219/2024**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69363** del registro di Segreteria,  
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

**1. CACCAMO Francesco** (C.F. CCCFNC61D15G273X), nato a Palermo il  
15/04/1961, detenuto presso la “Caserma militare Ezio Andolfato” di Santa  
Maria Capua Vetere (CE) nella Via del Lavoro n. 212, nella persona del tutore  
sig.ra VINTILA Georgeta Florentina, nata a Baicoi in Romania il 09/09/1973  
e residente in Catania nella Via Maria Gianni n. 30, nominata con decreto n.  
4353/2021 del Tribunale di Catania;

**2. MINUTO Domenico** (C.F. MNTDNC63P13C351J), nato a Catania il  
13/09/1963 e residente in Mascalucia (CT) nella via Tre Altarelli n. 32; **3.**  
**PALERMO Massimiliano** (C.F. PLRMSM58L29C351Q), nato a Catania il  
29/07/1958 ed ivi residente in Via Ardizzone Gioeni n. 19; **4. CORIGLIANO**  
**Gianfranco** (C.F. CRGGFR71L09M018T), nato a Villa San Giovanni (RC)  
il 09/07/1971 e residente in Catania in Piazza Duca di Camastra n. 18 scala A;

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Stornello (C.F. STRFNC72C424C351N), giusta procura in atti *ex art. 29* del c.g.c. in calce alla memoria di costituzione, presso il cui indirizzo digitale (PEC: francesco.stornello@legalmail.it) hanno eletto domicilio.

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, nell'udienza pubblica del 17 aprile 2024, il giudice relatore Gaspare Rappa, il P.M. nella persona del SPG Salvatore Ganci e l'avv. Francesco Stornello per i convenuti Corigliano, Minuto e Palermo.

**Ritenuto in**

### **FATTO**

**I.** Con atto di citazione, depositato in data 6 novembre 2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio i sigg. Caccamo Francesco, Palermo Massimiliano, Minuto Domenico e Corigliano Gianfranco, appartenenti all'epoca dei fatti al Primo nucleo operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Catania per ivi sentirli condannare, a titolo di danno all'immagine, al pagamento della somma complessiva di euro 95.000 (di cui euro 50.000,00 per Caccamo Francesco ed euro 15.000,00 per ciascuno degli altri tre convenuti), oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

**II.** L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalle notizie di stampa acquisite in data 08.01.2015 riguardanti sei finanzieri rinviati a giudizio, fra cui gli odierni convenuti, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria "Scarface" e dalla successiva notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia

di Finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Sicilia (prot. 51935/15

del 29.01.2015, acquisita in data 04.02.2015), con la quale si denunciava un

danno all'immagine della GdF scaturente da plurime fattispecie delittuose

oggetto di processo penale nei confronti, fra l'altro, degli odierni convenuti.

Nella suddetta denuncia si evidenziava la vasta eco giornalistica delle condotte

illecite commesse dagli stessi con conseguente amplificazione del discredito

dell'Amministrazione di appartenenza.

**II.a.** A seguito dell'istruttoria condotta dalla Procura regionale emergeva che

dall'iniziale procedimento n. 8872/12 R.G.N.R. aperto presso la Procura della

Repubblica di Catania veniva scorporato il procedimento 6542/14 R.G.N.R.

e, all'esito di tale scorporo, il p.p. 8872/12 R.G.N.R. coinvolgeva, tra i militari

odierni convenuti, il solo Caccamo Francesco mentre il p.p. 6542/14 R.G.N.R.

riguardava tutti e quattro i finanzieri odierni convenuti.

L'Ufficio requirente, quindi, riferiva l'oggetto e gli esiti dei due suddetti

procedimenti penali.

Nel procedimento n. 8872/2012 R.G.N.R. al Luogotenente Caccamo erano

contestate, tra l'altro, le seguenti imputazioni:

- Capo O: per il delitto p. e p. dagli artt. 81, co. 2 e 326 co. 1 c.p. e art. 7 D.lg.

152/91, nella misura in cui con un unico disegno criminoso ed in tempi diversi,

quale luogotenente in servizio presso la G.d.F. di Catania, violando i doveri

inerenti le proprie funzioni ed abusando della propria qualità, rilevava nei

giorni dell'8, 9 e 10 giugno 2012 ad alcuni esercenti attività commerciali

(Panebianco Carmelo socio del Moon Beach, Serrano Carmelo Antonio

interessato nella gestione del Maeva Beach, Spampinato Rosa titolare del

ristorante "Na za Rosa" e altri) una notizia segreta d'ufficio relativa al fatto

che la GdF avrebbe effettuato alcuni controlli presso lidi, ristoranti e paninerie, consigliando agli stessi in quei giorni di fare sempre scontrini e ricevute fiscali e di tenere in ordine la documentazione fiscale e contabile. Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare il clan mafioso dei Mazzei (c.d. "Carcagnusi") capeggiato da Mazzei Sebastiano, atteso che il Sig. Panebianco era partecipe di tale clan mafioso che aveva interessi e quote di proprietà anche con riguardo agli altri esercizi commerciali menzionati. (In Catania sino al 10.06.2012).

- Capo Q: per il delitto p. e p. *ex art.* 110, 81 comma 2, 319, 321 c.p. e art. 7 D.L. 152/91, poiché nella propria qualità di luogotenente in servizio presso la G.d.F. di Catania ometteva atti del proprio ufficio o comunque commetteva atti contrari ai doveri del proprio ufficio consistenti nel fornire informazioni riservate sulle attività di controllo in atto su alcuni esercizi di cui al capo O, nel sollecitare danni ai diretti concorrenti della discoteca denominata in un primo momento "Boh" e poi "Moon", di proprietà anche dei sigg. Cerbo William, Cerbo Francesco Ivano e Panebianco Carmelo, anche mediante l'invio di esposti anonimi al proprio corpo di appartenenza e garantendo la propria disponibilità ad intervenire. In cambio lo stesso riceveva o comunque accettava dai suddetti proprietari beni ed utilità di vario genere e, nello specifico: il comodato di gratuito di un appartamento sito in Catania alla via De Branca n. 54 nella disponibilità di Cerbo William Alfonso che lo consegnava gratuitamente a Caccamo Francesco da luglio a settembre 2012, provvedendo al pagamento di tutte le utenze, un iPad di marca Apple che era regalato dai sigg. Cerbo William e Panebianco Carmelo al Caccamo, oltre l'accesso gratuito permanente alla discoteca "Boh" (poi diventata "Moon") e

presso il lido Moon Beach con possibilità di consumare a proprio piacimento

senza nulla pagare sia presso il Moon Beach che presso “Na za Rosa”. Con

l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività del clan

mafioso Mazzei (noto come dei “Carcagnusi”) capeggiato da Mazzei

Sebastiano (in Catania, dal giugno 2012 all’aprile 2013).

La Procura rappresentava che il Tribunale di Catania-Sez. III, con sentenza n.

2277/2019 dell’11.1.2019 (depositata il 2.5.2019) dichiarava il sig. Caccamo

Francesco colpevole, previa esclusione dell’aggravante dell’agevolazione

mafiosa *ex art. 7 D.l. 152/1991*, dei delitti di cui al Capo O), limitatamente

all’episodio relativo a Serrano Carmelo, e al Capo Q) con condanna alla pena

di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Tale decisione era parzialmente riformata

dalla sentenza n. 2444/2021 del 22/10/2021 della Corte d’Appello di Catania

che, in merito alla posizione del sig. Caccamo, così statuiva: “esclusa la

continuazione interna del reato di cui al capo Q), ritenuta la continuazione tra

i reati di cui al capo O) e Q) e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di

Catania del 21 settembre 2017 (n. 3326/17), irrevocabile il 9 marzo 2021,

determina la pena inflitta a Caccamo Francesco, a titolo di continuazione, per

i predetti reati di cui ai capi O) e Q) in anno uno e mesi sei di reclusione; per

l’effetto ridetermina la pena complessiva in anni nove di reclusione”. Tale

sentenza passava in giudicato a seguito della sentenza n. 3579/2022 del

14.12.2022 (*rectius*, n. 3344/2023), depositata in data 25.01.2023, della Corte

di cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso di Caccamo Francesco.

Il P.M. rappresentava che nel procedimento n. 6542/2014 R.G.N.R. ai suddetti

finanziari erano contestate, fra l’altro, le seguenti imputazioni:

- Capo A) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 314 c.p. perché Caccamo

Francesco in concorso con Minuto Domenico nella qualità rispettivamente di Luogotenente e di Vicebrigadiere erano entrati in possesso di un involucro contenente cocaina, che la sig.ra Belgiorno Silvana consegnava loro nel corso di una perquisizione domiciliare, non redigendo alcun verbale di sequestro (In Catania in data 31 luglio 2012).

- Capo B) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 328 c.p. perché in concorso tra loro quali militari della GdF Gruppo di Catania il sig. Caccamo con il grado di Luogotenente, il sig. Corigliano con il grado di appuntato e il sig. Minuto con il grado di Vicebrigadiere, come pubblici ufficiali, dopo aver compiuto una perquisizione nel domicilio dei sig.ri Sapuppo Giuseppe e Belgiorno Silvana ed avere i sig.ri Caccamo e Minuto sequestrato alla sig.ra Belgiorno un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, non redigendo alcun verbale di perquisizione e di sequestro, indebitamente rifiutavano un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia, doveva essere compiuto senza ritardo. (In Catania in data 31 luglio 2012).

- Capo D) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 9, 81 comma secondo 110, 479 in relazione all'art. 476 commi 1 e 2 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, quali militari in servizio presso la GdF Gruppo di Catania, pubblici ufficiali, formando la comunicazione di notizia di reato dell'1.8.2012 a carico dei sigg. Spampinato Jonathan, Anastasi Agatino, D'Amico Filippo, Sentina Giovanni e Barbato Christian per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 e depositata presso la Procura della Repubblica di Catania, nonché redigendo il verbale di sequestro datato 01.08.2012 ore 04,13 a carico dei medesimi indagati con riguardo a circa 200 dosi di cocaina, documenti facenti pubblica fede fino a

querela di falso, attestavano falsamente che l'informativa traeva origine da una serie di servizi di osservazione grazie ai quali gli operanti avevano visto soggetti ignoti, con la complicità di persone denunciate occultare tra due cassonetti dell'immondizia 200 dosi di cocaina rinvenute e poi sequestrate mentre gli stessi militari avevano saputo dal sig. Sapuppo Giuseppe che in quel luogo era occultato lo stupefacente di proprietà di soggetti ignoti e non avevano visto nessuno nascondere la predetta sostanza, attestavano falsamente di avere visto tutti i soggetti denunciati a bordo di ciclomotori fare da civetta o comunque da palo ad altre sei persone a bordo di tre potenti ciclomotori mentre questi ultimi si prodigavano a nascondere per terra in mezzo a due bidoni della spazzatura una vistosa busta di plastica di colore bianco e inoltre i 5 soggetti denunciati con i loro ciclomotori hanno fatto da contorno coprendo di fatto le movenze di soggetti poi rimasti ignoti. Con l'aggravante di avere commesso il fatto sia con abuso di poteri che con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione esercitata, quali appartenenti alla GDF Gruppo di Catania. (In Catania in data 1° agosto 2012).

- Capo E) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 9, co. 2, 110 e 368 co. 1 e 2 c.p. perché i sigg. Caccamo Francesco, Minuto Domenico e Palermo Massimiliano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, quali militari in servizio presso la GdF, redigevano comunicazioni di notizia di reato in data 01.08.2012 a carico dei sigg. Spampinato Jonathan, Anastasi Agatino, D'Amico Filippo, Sentina Giovanni e Barbato Christian per i delitti *ex art. 73 e 74 D.P.R. 309/90*, depositate presso la Procura della Repubblica di Catania, ponendo in essere la condotta di cui al capo precedente, incolpavano i sigg. Spampinato Jonathan, Anastasi Agatino,

D'Amico Filippo, Sentina Giovanni, Barbato Christian dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 pur sapendoli innocenti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto sia con abuso di poteri che con violazione di doveri inerenti alla pubblica funzione esercitata, quali appartenenti alla GDF (In Catania in data 01.08.2012).

- Capo F) per il delitto p. e p. dall'art. 314 c.p. perché Caccamo Francesco quale militare in servizio presso la GdF di Catania, dopo avere ottenuto per ragioni di ufficio un *monitor* di tipo Akira, oggetto di sequestro penale a carico della sig.ra Neglia Luciana in data 13.12.2011, trattenendolo presso la propria abitazione, dopo averne falsamente attestato la distruzione come disposto dal Tribunale di Catania, se ne appropriava. (In Catania nel giugno 2012)

La Procura rappresentava che il Tribunale di Catania-Sez. III con sentenza n. 3326 del 21/09/2017 (depositata il 20.10.2017) dichiarava i sigg. Caccamo Francesco, Minuto Domenico, Palermo Massimiliano e Corigliano Gianfranco colpevoli per i reati ascritti ai suddetti capi D) e E) con esclusione della circostanza aggravante *ex art. 61 n. 9* per il capo D) e il sig. Caccamo colpevole per i reati ascritti ai suddetti capi A), B) e F) e, riuniti i fatti nel vincolo di continuazione, condannava Caccamo Francesco alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione e i sig.ri Minuto Domenico, Palermo Massimiliano e Corigliano Gianfranco alla pena di anni 5 di reclusione ciascuno con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena.

Con sentenza n. 3673 del 18.12.2019 depositata il 17.03.2020 la Corte di Appello di Catania-Sez. II, in parziale riforma della suddetta sentenza di primo grado, rideterminava la pena nei confronti dei sig.ri Minuto Domenico,

Palermo Massimiliano e Corigliano Gianfranco in anni tre anni e mesi 6 di reclusione, riducendo la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici a 5 anni e revocando agli stessi l'interdizione legale durante la pena. La Corte di cassazione, infine, con sentenza n. 389 del 09/03/2021, depositata il 15.07.2021, dichiarava inammissibili i ricorsi presentati dagli odierni convenuti.

**II.b.** Il Requirente, sulla base di tale ricostruzione delle vicende processualpenali, rilevava che, ai sensi degli artt. 651, co. 1 e 654 c.p.p., si era consolidato un giudicato di condanna penale sulle condotte delittuose commesse dai sigg. Caccamo Francesco, Palermo Massimiliano, Minuto Domenico e Corigliano Gianfranco con abuso della loro qualità di militari della Guardia di Finanza e che tali condotte avevano arrecato un danno all'immagine della P.A. che era ritenuto azionabile nel giudizio di responsabilità amministrativa, anche se la fattispecie riguardava anche reati diversi da quelli contro la P.A. a cui rinviava l'art.17, co. 30-ter del D.l. n.78/2009.

Il P.M., infatti, richiamava la molteplice giurisprudenza contabile secondo cui l'azione per danno all'immagine della P.A. può riguardare anche giudicati penali per reati diversi da quelli contro la P.A. cui faceva riferimento l'art. 7 della legge n.97/2001 abrogato dal sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 "Norme transitorie e abrogazioni" (n.t.a.) del c.g.c (entrato in vigore il 7 ottobre 2016), per cui il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009 dovrebbe ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7 del c.g.c. il quale fa riferimento ai "delitti commessi a danno" della P.A.

La Procura deduceva che secondo tale indirizzo il rinvio contenuto nell'art.17,

co. 30-ter, del D.L. n.78/2009 all'art.7 della L. n. 97/2001 è dinamico e, di conseguenza, la scelta di abrogare quest'ultimo articolo ad opera del D.lgs. n. 174/2016 comporterebbe il superamento dei limiti alla perseguibilità del danno all'immagine da estendere, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, anche a tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in danno di quest'ultima.

Inoltre, l'Attore pubblico argomentava che tale estensione opererebbe su tutti i giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore del c.g.c. e anche per i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 174/2016 in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale maturato sulla questione, ritenuta identica a quella emergente dalla disciplina sopravvenuta, della immediata applicabilità dell'art. 17, co.30-ter, D.L. n.78/2009 anche ai fatti anteriori.

In ultimo, veniva evidenziato che tale natura dinamica del rinvio assicurerebbe una interpretazione costituzionalmente orientata in punto di ragionevolezza, a causa dell'evidente discrasia con la piena perseguibilità risarcitoria del danno all'immagine della P.A. innanzi all'A.G.O.

Ai fini della quantificazione del prospettato danno all'immagine, l'Ufficio requirente richiamava gli indicatori di lesività (criteri oggettivo, soggettivo e sociale) che venivano esplicitati rispetto alla fattispecie concreta.

Riguardo al criterio soggettivo, il P.M. rilevava che il sig. Caccamo Francesco e il sig. Palermo Massimiliano erano Luogotenenti della Gdf, il sig. Minuto Domenico era Vice Brigadiere della Gdf e il sig. Corigliano Gianfranco era un Appuntato scelto della Gdf, per cui le loro cariche richiedevano un *modus operandi* connotato dalla massima osservanza di ogni precetto che regola

l'attività di competenza, visto che gli stessi erano deputati a garantire la tutela dell'ordine pubblico.

Riguardo al profilo oggettivo, il P.M. rilevava che i suddetti soggetti avevano commesso reati connotati da un gravissimo disvalore, consistente nell'uso illecito dei loro ruoli all'interno della Guardia di Finanza-Gruppo di Catania mentre con riguardo al criterio sociale veniva evidenziato che la vicenda aveva avuto una grande risonanza giornalistica, per la quale venivano allegati diversi articoli di stampa, con grave perdita di reputazione e di prestigio per l'Amministrazione.

Il Requirente prospettava, inoltre, la particolare posizione del Luogotenente Francesco Caccamo le cui condotte delittuose esprimevano un disvalore ancor più grave avendo lo stesso non solo concorso insieme agli altri imputati alla realizzazione dei delitti di cui agli artt. 479 c.p. (falso) e 368 c.p. (calunnia), ma anche commesso i delitti di peculato e rifiuto di atti di ufficio, avendo utilizzato la propria qualità per informare, in particolare, alcuni esercenti attività commerciali della movida catanese su futuri controlli della Guardia di Finanza e ricevendo come ricompensa regalie e favoritismi vari.

A tal proposito il P.M. rappresentava di avere richiesto alla GdF, con nota del 31.03.2023, la quantificazione delle utilità percepite dal Caccamo per i reati di cui ai suddetti procedimenti penali evidenziando che, sulla base del riscontro ricevuto, per i reati oggetto del p.p. n. 8872/2012 tali utilità erano determinabili allo stato nella misura complessiva di euro 5.911,60 pari al *duplum* dell'importo derivante dalla somma del canone di locazione mensile di euro 786,60 non corrisposto per tre mensilità (luglio-settembre 2012) per un valore di euro 2.359,80 e del valore commerciale dell'iPad di euro 596,00

ricevuto dall'invitato a titolo gratuito; di contro si riteneva non possibile tale

quantificazione per i reati oggetto del p.p. n. 6542/14 R.G.N.R.

Con riferimento alla quantificazione del danno il P.M. richiamava l'art.1, co.

1-*sexies* della L. 20/1994 introdotto dall'art. 1, co. 62 della L. 190/2012 e

deduceva che tale norma, ove ritenuta applicabile essendo i fatti di causa

commessi dal mese di giugno 2012 e, quindi, in parte in data anteriore

all'entrata in vigore di tale disciplina, ha previsto, attraverso una presunzione

*iuris tantum*, un criterio di calcolo meramente orientativo il quale può essere

pretermesso, calcolando tale danno in aumento o in diminuzione.

Infine, la Procura regionale richiamava il costante orientamento della

giurisprudenza contabile secondo cui, ai fini della quantificazione del danno

all'immagine, non sarebbe necessaria un'analitica prova delle spese

concretamente sostenute, di volta in volta, dall'Amministrazione interessata

per il ripristino del bene giuridico ingiustamente leso e, non essendo possibile

determinare con precisione l'entità di tale tipologia di danno nonché quella

delle risorse finanziarie occorrenti per porvi rimedio, spettava al Giudice

quantificare in via equitativa (ai sensi dell'art. 1226 c.c.), tenendo conto dei

suddetti parametri, l'onere risarcitorio da porre a carico del soggetto

responsabile dell'ingiusta lesione.

**III.** La Procura contabile, dopo avere emesso in data 31.05.2023 decreto di

riunione per incorporazione dell'istruttoria n. V2015/00044/GS/R1 con quella

n. I00155/2023, in pari data emetteva invito a dedurre nei confronti degli

odierni convenuti per il danno all'immagine subito dal Ministero

dell'economia e delle finanze quantificato complessivamente in euro

95.000,00 e ripartito in euro 50.000,00 a carico di Caccamo Francesco, euro

15.000,00 a carico di Minuto Domenico, euro 15.000,00 a carico di Palermo

Massimiliano ed euro 15.000,00 a carico di Corigliano Gianfranco.

A seguito della rituale notifica dell'invito a dedurre nei confronti dei suddetti presunti responsabili, in data 29/06/2023, i sigg. Massimiliano Palermo e Corigliano Gianfranco tramite il loro difensore di fiducia (avv. Francesco Stornello) presentavano istanza di accesso al fascicolo istruttorio.

Non avendo nessuna parte privata presentato deduzioni a difesa o chiesto di essere sentita, il P.M. in data 6 novembre 2023 depositava atto di citazione nei confronti degli odierni convenuti secondo le richieste contenute nell'invito a dedurre.

**IV.** Con decreto del 10 novembre 2023 la Presidente di questa Sezione fissava l'udienza di discussione per il 17 aprile 2024, assegnando termine fino al 28 marzo 2024 per il tempestivo deposito di memorie e documenti.

**V.** Con memoria difensiva depositata in data 28 marzo 2024 si costituivano in giudizio i sigg. Palermo Massimiliano, Minuto Domenico e Corigliano Gianfranco con il patrocinio dell'avv. Stornello Francesco chiedendo di dichiarare inammissibile e, comunque, improcedibile l'azione risarcitoria, con la conseguente nullità di tutti gli atti istruttori e processuali e in subordine, di dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo e, in ulteriore subordine, di dichiarare infondata e, comunque, eccessiva la determinazione in euro 15.000,00 per ciascuno dei convenuti del preteso danno risarcibile, con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda attorea; con vittoria di spese e compensi.

In via di fatto veniva rappresentato che, in esito ad un procedimento penale assolutamente distinto dalla c.d. operazione Scarface, nella quale sarebbe stato

coinvolto solo il Luogotenente F. Caccamo, gli odierni comparenti erano stati giudicati colpevoli in concorso tra loro del reato previsto e punito dagli artt. 479 c.p. (*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*) in relazione all'art. 476 c.p. (*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*) (capo D della rubrica) e del reato previsto e punito dall'art. 368 c.p. (*calunnia*) (capo E della rubrica), evidenziando che da tali reati, commessi in data 1 agosto 2012, non era derivata la percezione di alcuna somma di denaro o di altra utilità, peraltro mai contestata dal P.M.

In punto di diritto, in primo luogo parte convenuta eccepiva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, co. 30 ter, D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009 e dell'art. 7 L. n. 97/2001, l'azione per il danno all'immagine sarebbe ammessa solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti contro la P.A. previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del c.p. anche dopo la novella codicistica, richiamando giurisprudenza contabile conforme di alcune Sezioni centrali di appello. Veniva dedotto, quindi, che nel caso di specie i convenuti erano stati ritenuti responsabili di delitti non rientranti tra quelli previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I, del c.p. per cui l'azione risarcitoria, essendo stata promossa dalla Procura in violazione delle suddette norme, sarebbe inammissibile e, comunque, improcedibile, con la conseguente nullità di tutti gli atti istruttori e processuali fin qui svolti.

In secondo luogo, veniva dedotto che, anche ad ammettere che per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 51 c.g.c. e dell'abrogazione disposta dall'art. 4, n.t.a. del c.g.c., l'azione risarcitoria per danno all'immagine sarebbe oggi possibile anche nei confronti dei pubblici ufficiali condannati definitivamente per delitti diversi da quelli contro la P.A. previsti dal combinato disposto degli

artt. 17, co. 30-ter, D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009 e art. 7 L. n. 97/2001, tale estensione non poteva comunque valere nel caso di specie, in quanto l'abrogazione di quest'ultimo articolo era efficace per l'avvenire in omaggio al principio di irretroattività per cui, per i fatti dannosi perfezionatisi prima, continuerebbe ad applicarsi la vecchia disciplina come sostenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello che veniva richiamata.

Parte convenuta deduceva che nel caso di specie i fatti pretesamente dannosi si erano verificati nel 2012, le notizie di stampa risalivano al 2014 e l'istruttoria della Procura era stata avviata nel gennaio del 2015, per cui l'azione risarcitoria avviata in danno degli odierni convenuti continuerebbe ad essere soggetta al combinato disposto degli artt. 17, co. 30-ter, D.L. n. 78/2009 e art. 7 L. n. 97/2001 ed ai limiti ed alle condizioni da tali norme prescritte con conseguente inammissibilità/improcedibilità dell'azione risarcitoria e nullità di tutti gli atti istruttori e processuali fin qui svolti.

In terzo luogo, si eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto sarebbero assolutamente incerti i criteri utilizzati per la determinazione del danno oggetto della domanda di risarcimento in violazione dell'art. 86, co. 2, lett. c) e co. 6 del c.g.c., secondo cui l'atto di citazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei criteri per la determinazione del danno, sanzionandosi con la nullità l'incerta indicazione dei medesimi criteri.

Parte convenuta deduceva che, come riconosciuto dalla stessa Procura attrice, esclusa l'applicabilità dei criteri di liquidazione del danno risarcibile previsti dall'art. 1, co. 1-sexies L. n. 20/1994 e al netto del labiale richiamo al criterio della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., non sarebbero stati indicati i criteri ed i parametri in ragione dei quali sarebbe stato concretamente

determinato in euro 15.000 il danno il cui risarcimento è stato chiesto a ciascuno dei convenuti patrocinati, cosa che impedirebbe ai sigg. Palermo, Minuto e Corigliano di potere pienamente esercitare il loro diritto di difesa e di contraddire validamente alla domanda attorea.

In ultimo e in ulteriore subordine, parte convenuta deduceva che la domanda attorea sarebbe infondata quanto all'entità del preteso danno oggetto di risarcimento stante l'inapplicabilità del criterio dell'art. 1, co. 1-*sexies*, L. n. 20/1994 per assenza di percezione di denaro o di altra utilità. Inoltre, si argomentava che la somma di euro 15.000,00 era stata determinata equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., omettendo di indicare concretamente i criteri utilizzati per cui, senza alcuna inversione dell'onere della prova, si argomentava che tale determinazione era eccessiva.

A tal proposito, richiamando tutti i criteri generalmente individuati a tal fine dalla giurisprudenza contabile, con riferimento a quelli di natura oggettiva si deduceva che i fatti contestati attengono unicamente a due singoli e distinti eventi, mentre, con riferimento a quelli di natura soggettiva si deduceva che gli odierni convenuti erano unicamente sottufficiali e graduati della Guardia di Finanza e, infine, con riferimento a quelli di natura sociale si deduceva la vicenda dei convenuti era stata indebitamente associata dalla stampa alla più grave operazione c.d. Scarface, alla quale erano del tutto estranei. A riprova di quest'ultimo argomento difensivo venivano richiamate le dichiarazioni rese in conferenza stampa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e lo stralcio delle loro posizioni dal procedimento n. 8872/2012 R.G.N.R. con l'apertura del procedimento n. 6542/2014 R.G.N.R.

Si concludeva sul punto deducendo che la determinazione di euro 15.000,00

per ciascuno dei convenuti del preteso danno risarcibile era infondata e, comunque, assolutamente eccessiva, con ogni consequenziale statuizione.

**VI.** In data 9 aprile 2024 l'avv. Stornello, in rappresentanza dei convenuti patrocinati, depositava la sent. n. 3326/2017 del 21 settembre 2017 del Tribunale penale di Catania.

**VII.** All'udienza del 17 aprile 2024 le parti articolavano ampie difese insistendo nelle conclusioni in atti.

Il P.M., con riferimento alla quantificazione del danno, richiamava i criteri della valutazione equitativa mentre, con riferimento all'estensione dell'azionabilità del danno all'immagine anche ai reati comuni, argomentava che essa si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del c.g.c. in quanto il danno all'immagine si configurerebbe come una fattispecie a formazione progressiva in cui la sentenza penale irrevocabile integra uno degli elementi costitutivi. Su tale estensione anche ai reati comuni veniva richiamata la recente pronuncia di questa Sezione che aveva aderito a tale impostazione (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 135/2024).

Il difensore dei convenuti Minuto, Palermo e Corigliano evidenziava che i suoi assistiti erano stati condannati per i reati comuni di falso ideologico e calunnia relativi a fatti commessi nel 2012 e divulgati tra il 2014 e il 2015 quando era in vigore la disciplina previgente al c.g.c. la quale prevedeva l'azionabilità del danno all'immagine solo per i reati propri contro la P.A. Con riferimento alla quantificazione del danno, evidenziava l'assenza di alcuna utilità percepita dai suoi assistiti per i fatti-reato contestati, l'estraneità dei suoi assistiti alla c.d. operazione Scarface e la genericità dei criteri di quantificazione utilizzati dal P.M.

Completata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** Oggetto del presente giudizio è l'accertamento a carico dei convenuti, nella loro qualità, all'epoca dei fatti, di militari della GdF in servizio presso il Primo nucleo operativo del Gruppo di Catania, della contestata responsabilità amministrativa per il danno all'immagine asseritamente subito dal Ministero dell'economia e delle finanze che è stato quantificato complessivamente dal P.M. in euro 95.000,00 ripartito in euro 50.000,00 a carico di Caccamo Francesco e la restante parte di euro 45.000,00 a carico degli altri convenuti Minuto Domenico, Palermo Massimiliano e Corigliano Gianfranco con quota pari per ciascuno di essi di euro 15.000,00.

La vicenda trae origine da fatti di rilevanza penale commessi dai convenuti tra il 2012 e il 2013 con abuso della loro qualità di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, riconducibili a reati contro la P.A. o a danno della P.A., accertati con sentenza passata in giudicato nell'ambito di due diversi procedimenti penali scaturiti dall'operazione di polizia giudiziaria "Scarface" da cui ne sarebbe derivato il prospettato danno all'immagine.

**2.** In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., deve essere dichiarata la contumacia del convenuto Caccamo Francesco, che ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.

Infatti, dagli atti risulta che nei confronti del sig. Caccamo Francesco è stato ritualmente notificato dal P.M. sia l'invito a dedurre con consegna nelle mani proprie del convenuto in data 1° giugno 2023 presso il carcere militare "E. Andolfato" di Santa Maria Capua Vetere (CE) e notifica al tutore

perfezionatasi *ex art. 140 c.p.c.* sia l'atto di citazione notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 22 novembre 2023 con consegna nelle mani proprie del tutore e in data 24 novembre 2023 con consegna nelle mani proprie del convenuto presso il suddetto carcere militare presso cui era detenuto.

**3.** In via preliminare il Collegio deve affrontare la questione sollevata dalla difesa dei convenuti costituiti sulla disciplina applicabile ai fatti di causa che, rispetto alle altre questioni poste, ha carattere di priorità logico-giuridica.

**3.1.** Ai fini del suddetto scrutinio, apparare necessario un inquadramento dell'evoluzione della normativa sul danno all'immagine della P.A. azionabile innanzi alla Corte dei conti.

La risarcibilità di tale danno erariale, inizialmente, ha avuto affermazione in sede pretoria a seguito della vasta giurisprudenza contabile che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del P.M. senza alcun limite.

Successivamente è intervenuto il legislatore, il quale nel secondo periodo dell'art. 17, co. 30-*ter*, del D.l. 78/2009, come convertito con mod. dalla L. 102/2009, ha positivizzato tale figura di lesione erariale prevedendo che “*Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97*” mentre il terzo periodo di tale disposizione ha previsto “*A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale*” e, infine, il quarto periodo della stessa disposizione prevede che “*Qualunque atto istruttorio o processuale posto in*

*essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.*

Il legislatore, quindi, con la suddetta disposizione del secondo periodo ha ritenuto configurabile la sussistenza del danno all’immagine della P.A. conoscibile dalla Corte dei conti solo alla ricorrenza di alcune fattispecie delittuose, quelle dei reati propri contro la P.A. (cfr. Corte cost., sent. n. 355/2010), introducendo la sospensione *ex lege* del decorso della prescrizione di tale danno per tutta la durata del relativo procedimento penale fino alla sentenza definitiva e disponendo una parziale anche se ampia applicazione retroattiva ai fatti verificatosi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina considerato che il suddetto quarto periodo esclude l’applicabilità delle nuove previsioni nella sola ipotesi in cui fosse stata già emessa una sentenza anche non definitiva.

Sul tale normativa l’Organo di nomofilachia contabile ha evidenziato che “l’art. 17 in discorso, pur ritenendosi di chiara natura sostanziale ... introduce nell’ordinamento una retroattività, strettamente delimitata alle sole ipotesi e situazioni indicate dalla norma, e comunque esclusa nei casi in cui sia intervenuta medio tempore una sentenza, anche non definitiva” (C. conti, SS.RR., sent. 12/2011/QM).

La particolare tecnica legislativa della disposizione dell’art. 17, co. 30-ter del

D.l. 78/2009, conv. con mod. in L. 102/2009, comporta che essa abbia, sia una portata sostanziale nella parte (secondo periodo) in cui riduce le condotte penali causative del danno all'immagine, sia una portata processuale nella parte (quarto periodo) in cui ne prevede una retroattività mitigata (cfr. C. Conti, *ex multis*: Sez. II App., sent. n. 120/2023).

La norma di cui al suddetto secondo periodo, a seguito di un vivace dibattito nella giurisprudenza contabile, è stata oggetto di un pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei conti nella sent. n. 8/2015/QM la quale, in accoglimento dell'interpretazione contenuta nella sentenza n. 335/2010 della Corte costituzionale, ha deciso che tale previsione normativa va intesa nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di un agente pubblico per i delitti propri previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (*Delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la P.A.*).

Tale disciplina è stata oggetto di una parziale trasformazione da parte del codice di giustizia contabile, il quale, pur lasciando invariato l'art. 17, co. 30-*ter*, secondo periodo, D.l. 78/2009 contenente i predetti limiti per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine, ha abrogato l'art. 7 della legge 97/2001, cui il sopraddeito testo rinviava per individuare il catalogo dei reati considerati fonte di danno all'immagine della P.A., e ha previsto che, quando le disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal c.g.c., il riferimento agli istituti previsti da quest'ultime deve essere inteso come operato ai corrispondenti istituti disciplinati dal codice di giustizia

contabile.

La disciplina del danno all'immagine della P.A. derivante dall'entrata in vigore del codice di giustizia contabile ha mantenuto, quindi, i limiti della proponibilità già previsti dall'art. 17, c. 30-ter, secondo periodo del D.l. 78/2009 conv. in L. 102/2009 abrogando, però, la norma dell'art. 7 L. 97/2001 a cui questa disposizione legislativa rinviava per circoscrivere i delitti per i quali era azionabile il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione.

Questa abrogazione unitamente al fatto che il nuovo art. 51, co. 7 del c.g.c. si riferisce ora ai “delitti commessi a danno” della P.A. ha determinato nella giurisprudenza lo sviluppo di due diversi orientamenti. Il primo che riconosce il perdurare dei precedenti limiti di proponibilità del danno all'immagine riferiti ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. previsti dall'art 314 all'art. 335-bis del c.p. (cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. 35447/2020; C. conti, *ex multis*: Sez. III App, sentt. nn. 120 e 124 del 2023; Sez. giur. Molise, sent. n. 20/2023; Sez. giur. Lazio, sent. n. 305/2023; Sez. giur. Puglia, sent. n. 767/2021; Sez. III App., sent. n. 66/2020; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 351/2019; Sez. giur. Toscana, sent. nn. 393/2019, 174/2018 e 272/2020; Sez. II App., sent. 221/2023) e l'altro, a cui ha aderito la Procura regionale, che ritiene ampliati i suddetti limiti a tutti i reati commessi a danno della P.A. accertati con sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sentt. n. 5534/2022 e n. 32826/2022; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 152/2021; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 181/2020; Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. nn. 280 e 449 del 2018 e nn. 15 e 135 del 2024; Sez. I App., sent. n. 121/2018 e n. 527/2022; Sez. giur. Liguria, sent. n. 16/2018, Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 183/2016; Sez. giur. Veneto, sent. n. 15/2023).

Come detto, i due opposti orientamenti fanno essenzialmente perno sulla questione della natura del rinvio, se recettizio/statico o non recettizio/dinamico, operato dall'art.17, co. 30-ter del D.L. 78/2009 all'art.7 della L. n. 97/2001 ai fini del delimitare i casi nei quali il PM contabile può promuovere l'azione risarcitoria. Infatti, quest'ultima norma è stata abrogata dal c.g.c. (art. 4, co. 1, lett. g) dell'Allegato III) per cui secondo il primo orientamento, stante la ritenuta natura recettizia di tale rinvio, nulla è cambiato mentre per il secondo orientamento, stante la ritenuta natura non recettizia, bisogna considerare la previsione dell'art. 51, co. 7 c.g.c. che fa riferimento, in termini più generali, a tutti i reati commessi a danno delle amministrazioni pubbliche (e non solo ai reati propri contro la P.A.).

**3.2.** Ricostruita l'evoluzione della figura del danno all'immagine della P.A., va ora affrontata l'eccezione sollevata dai convenuti costituiti sull'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 51, co. 7 del c.g.c. contenuta nella Parte II, Tit. I, Capo I del c.g.c. in quanto norma entrata in vigore sia dopo la consumazione dei fatti-reato e la divulgazione delle notizie su tali illeciti penali sia dopo l'apertura del procedimento istruttorio all'esito del quale il P.M. ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine della P.A.

Il Collegio osserva che la giurisprudenza costante delle Sezioni centrali di appello ha affermato che le modifiche intervenute in materia di danno all'immagine ad opera del c.g.c. (*abrogazione dell'art. 7 della l. 97/2001 da parte dell'art.4 delle "norme transitorie ed abrogazioni"- all.3 al c.g.c. e introduzione dell'art. 51, co. 7 c.g.c.*) non possono che valere solo per il futuro, in relazione, quindi, a fatti dannosi perfezionatisi dopo l'entrata in

vigore del D.lgs. n. 174/2016 e per le istruttorie aperte nel vigore del codice di giustizia contabile (cfr. C. conti: Sez. III App., sent. 360/2023; Sez. II d'App., sentt. nn. 221 e 120 del 2023; Sez. I App., sent. n. 121/2018; in termini anche Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 183/2018 e Sez. giur. Lombardia, sent. n. 165/2021).

Tale orientamento consolidato della giurisprudenza contabile si basa sulla ritenuta natura di norma sostanziale della disposizione dell'art. 51, co. 7 del c.g.c. che soggiace, quindi, al principio generale di irretroattività delle norme giuridiche (art. 11 preleggi c.c.) in assenza di alcuna deroga introdotta dal legislatore, per cui non risulta corretto il richiamo della giurisprudenza contabile fatta dal P.M. con riferimento alla disciplina previgente.

Infatti, a differenza dell'art. 17, co. 30-ter del D.l. 78/2009 conv. in L. 102/2009 che, oltre a restringere con disposizione di natura sostanziale l'area dei reati fonte di danno all'immagine della P.A., con altra disposizione di natura processuale ha previsto un'ampia retroattività di tale limite, le modifiche apportate dal codice di giustizia contabile in materia di danno all'immagine non hanno previsto alcuna retroattività delle relative disposizioni.

Né può essere invocato l'art. 2, co. 1 dell'Allegato 3 del c.g.c. secondo cui "Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti già compiuti secondo il regime previgente" in quanto l'art. 51 co. 7 del c.g.c. non è norma che disciplina in modo specifico l'istruttoria del P.M. ma tratta in particolare della denuncia di danno erariale.

Le suesposte considerazioni portano, quindi, il Collegio ad accogliere l'eccezione sollevata dalla difesa dei convenuti Minuto, Palermo e Corigliano e ad affermare che nella fattispecie di cui è causa continui ad applicarsi la previgente disciplina dell'art. 17, co. 30-ter del D.l. 78/2009 conv. in L. 102/2009.

Infatti, nell'odierna fattispecie i fatti illeciti si sono perfezionati prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016) considerato che i fatti penali contestati dal P.M. ai convenuti Minuto, Palermo e Corigliano e relativi ai reati di falso in atto pubblico (476 e 479 c.p.) e al reato di calunnia (368 c.p.) risultano essere stati tutti commessi in data 1° agosto 2012 mentre il provvedimento restrittivo della libertà personale (arresti domiciliari) è stato eseguito in data 01.04.2014, la richiesta di rinvio a giudizio è dell'11 giugno 2014 mentre il decreto che ha disposto il giudizio è stato emesso all'esito dell'udienza preliminare del 17 luglio 2014.

Inoltre, anche l'istruttoria contabile il cui esito ha portato il P.M. ad esercitare l'azione contabile introduttiva dell'odierno giudizio è stata aperta dal P.M. nei mesi di gennaio/febbraio 2015 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

A ciò si aggiunga la considerazione che la fattispecie del danno all'immagine della P.A. è considerata dalla prevalente giurisprudenza d'appello contabile quale danno-conseguenza dei fatti illeciti penali commessi dall'agente pubblico senza che, però, il *clamor fori*, ossia la diffusione della vicenda, oltre che secondo l'*id quod plerumque accidit* all'interno dell'Amministrazione di appartenenza anche nella comunità sociale di riferimento, possa considerarsi elemento integrativo o costitutivo di tale fattispecie dannosa, "incidendo, al

più, solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante, sicché il danno è configurabile anche in assenza di *clamor fori*, atteso che “il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione” (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. 60/2024 e la giurisprudenza conforme ivi citata).

Si tratta di una impostazione che appare condivisa dal Giudice delle leggi secondo cui “Il danno all’immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o “diffusione mediatica” da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte” (Corte cost., sent. n. 123/2023).

D’altronde il *tempus commissi delicti* è quello preso a riferimento dalla costante giurisprudenza contabile d’appello (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II App. n. 283 e n. 357 del 2023, n.193/2021, n. 202 e n. 250 del 2019; Sez. I App. n. 90/2019, n. 121/2018; Sez. III App. n.210/2016; Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 53/2019) per individuare il discrimine temporale ai fini dell’applicabilità del criterio del *duplum* per la quantificazione del danno all’immagine secondo la disciplina normativa dell’art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994, inserito dall’art. 1, co. 62, della L. n. 190/2012.

Infatti, la richiamata giurisprudenza ha affermato la natura sostanziale di tale norma e, quindi, la sua applicabilità alle sole condotte posteriori alla sua vigenza (28 novembre 2012), anche se il giudicato su tali condotte sia successivo alla vigenza di tale legge, senza alcun riferimento al *tempus commissi damni*.

In ogni caso, anche a volere seguire il diverso orientamento della

giurisprudenza contabile secondo cui la diffusione della notizia sulle vicende penali deve “considerarsi fondamentale per l’esistenza stessa del danno all’immagine, poiché detta diffusione costituisce l’unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e all’onorabilità dell’ente pubblico per effetto dell’illecito perpetrato” (C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sent. 53/2018) nell’odierno giudizio il P.M. ha fornito la prova del *clamor fori* per i delitti commessi dai convenuti Minuto, Palermo, Corigliano con articoli di stampa cartacea e *on line* relativi al periodo da aprile a settembre 2014 per cui anche la divulgazione dei fatti illeciti è avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina del c.g.c.

In ultimo, secondo il Collegio non appare fondata la tesi attorea, per come esplicitata nel corso della discussione orale, di considerare il danno all’immagine della P.A. quale fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con la sentenza penale definitiva di condanna. Quest’ultima, infatti, rappresenta soltanto il presupposto per la proponibilità dell’azione da parte del P.M. ragion per cui l’art. 17, co. 30-ter, terzo periodo del D.l. 78/2009, conv. in L. 102/2009 stabilisce che, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento penale, risulta “sospeso” il decorso del termine di prescrizione. Ciò sottintende una fattispecie dannosa già perfezionata per la quale, non potendo essere azionata per disposizione legislativa, è stata prevista la sospensione del decorso della prescrizione in applicazione del principio generale dell’art. 2935 c.c. secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Alla luce della ritenuta applicabilità alla fattispecie della disciplina dell’art. 17, co. 30-ter, del D.l. 78/2009, conv. in L. 102/2009 nella formulazione

previgente all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile che limita in modo pacifico l'azione del danno all'immagine della P.A. ai soli delitti contro la P.A. e al fatto che i delitti contestati ai convenuti Minuto, Palermo e Corigliano non rientrano in tale catalogo, va dichiarata la nullità della citazione nella parte relativa alla domanda di risarcimento del danno all'immagine della P.A. a carico dei suddetti convenuti.

**4.** La domanda azionata nei confronti del sig. Caccamo Francesco, invece, può essere accolta.

**4.1.** In primo luogo, il Collegio osserva che anche alla fattispecie dannosa contestata al convenuto Caccamo risulta applicabile la disciplina dell'art. 17, co. 30-ter, del D.l. 78/2009, conv. in L. 102/2009 nella formulazione previgente al c.g.c. considerato che i reati accertati con sentenza definitiva risultano essere stati commessi dal giugno 2012 all'aprile del 2013.

Ciò posto l'azione di danno all'immagine è proponibile nei confronti del convenuto Caccamo Francesco considerato che lo stesso è stato destinatario di due sentenze penali definitive dove è stato condannato, tra l'altro, per i reati di cui agli artt. 314 (peculato), 319 (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) 328 (rifiuto di atti d'ufficio) del c.p. che rientrano nel catalogo dei delitti contro la Pubblica Amministrazione a cui rinvia la suddetta disciplina ritenuta applicabile alla fattispecie.

**4.2.** Ciò posto in termini di proponibilità dell'azione nei confronti del convenuto Caccamo Francesco, il Collegio ritiene che sussistano tutti gli altri elementi per ritenere sussistente il danno all'immagine derivante dalle condanne penali passate in giudicato per i reati contro la P.A. ascritti al

Caccamo.

In particolare, con riferimento agli elementi strutturali dell'illecito erariale è incontestabile sia la ricorrenza del rapporto di servizio, sia la sussistenza dei fatti illeciti penali ascritti al convenuto come descritti nel punto II.a della parte in fatto, sia la loro riconducibilità a titolo di dolo al convenuto, in quanto tutti questi elementi sono coperti dal giudicato penale ai sensi dell'art. 651, co. 1, c.p.p., stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede con la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2444 del 2021 che ha condannato il convenuto Caccamo Francesco alla pena complessiva di nove anni di carcere derivante, fra l'altro, dai reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio in continuazione, fra l'altro, con i reati di peculato e di rifiuto di atti di ufficio accertati definitivamente con la sent. n. 3673/2020 della stessa Corte di Appello di Catania.

Occorre ora verificare se le condotte penali accertate in capo al convenuto abbiano determinato anche un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza .

La dimensione ontologica del danno all'immagine per come elaborata dalla giurisprudenza contabile e da quella della Corte costituzionale (cfr., *ex multis*, Corte cost., sentenze nn. 355/2010, 191/2019, 61/2020, 123/2023) implica che è possibile ravvisare la sussistenza di un tale danno erariale tutte le volte che le condotte illecite dell'agente pubblico, rientranti fra quelle selezionate dal legislatore secondo le finalità di politica del diritto di volta in volta perseguite, abbiano causato una effettiva compromissione della reputazione dell'Ente danneggiato.

Il danno all'immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell'Ente pubblico di riferimento.

L'esistenza del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, come ogni altro danno erariale, deve essere sempre provato da parte della Procura regionale anche ricorrendo ai fatti notori *ex art. 115, co. 2, c.p.c.* e alle presunzioni *ex art. 2727 e ss. c.c.*

Tale danno, pertanto, non può coincidere semplicemente con la condotta illecita dell'agente pubblico (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 979/2012 e n. 819/2019), qui rappresentata dalla commissione da parte del convenuto Caccamo Francesco dei fatti-reato di peculato, di corruzione propria, di rivelazione e utilizzo dei segreti d'ufficio e di rifiuto di atti d'ufficio e, quindi, deve essere provata la lesione a danno della Pubblica amministrazione di appartenenza in termini di perdita di prestigio, che costituisce la conseguenza del fatto lesivo (Corte conti, SS.RR. giur., sent. n. 1/2011).

Nel caso di Caccamo Francesco è evidente la sussistenza del danno all'immagine attesa la natura e la gravità delle condotte illecite accertate in sede penale in capo al convenuto quale appartenente al Corpo della Guardia di finanza che si pongono quale antecedente causalmente adeguato del danno all'immagine arrecato, rientrando nell'ordinario sviluppo causale che la scoperta dei crimini in esame danneggia la reputazione (interna ed esterna) del

Corpo di appartenenza, determinando una rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che i membri di quest'ultimo e i cittadini si attendono da una forza di polizia.

A ciò si aggiunga l'ampia diffusione delle notizie nell'opinione pubblica, considerato che i fatti illeciti hanno avuto una vasta diffusione mediatica, come dimostrato dalle allegazioni prodotte dalla Procura regionale.

Tali condotte hanno cagionato alla Guardia di Finanza un grave discredito compromettendo la sua reputazione con conseguente perdita di fiducia della cittadinanza nell'operato della suddetta forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria che persegue la missione istituzionale di contrastare gli illeciti in materia di evasione, elusione, frodi fiscali e di spesa pubblica oltre che contrastare la criminalità economica e finanziaria.

**4.3.** Attesa la fondatezza della domanda attorea nell'“*an*” del danno all'immagine per il convenuto Caccamo, il Collegio deve ora procedere alla determinazione del “*quantum*” dello stesso.

A tal proposito la Procura ha fatto riferimento, in primo luogo, ad una valutazione equitativa *ex art. 1226 c.c.* ancorata ai consolidati criteri (soggettivo, oggettivo e sociale) elaborati dalla giurisprudenza contabile. Solo, in via subordinata, ha richiamato il criterio presuntivo *iuris tantum* dell'art. 1, co. 1-*sexies* della L. 20/1994 (inserito dall'art. 1, co. 62, L. 190/2012) del c.d. *duplum* o raddoppio tangenzio secondo cui il danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la P.A. si presume, salva prova contraria, pari al doppio del denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dall'agente pubblico

evidenziando che tale norma potrebbe applicarsi solo alle condotte successive al 28.11.2012, data di entrata in vigore della norma, e che il valore di tale *duplum* per le utilità percepite derivante da alcune delle condotte illecite accertate nell'ambito di uno dei due procedimenti penali (n. 8872/2012) è allo stato determinabile in euro 5.911,60.

Il Collegio ritiene che nella fattispecie vada operata una valutazione equitativa del danno all'immagine della P.A. in considerazione del fatto che non tutti i fatti reato hanno comportato una utilità per il convenuto che è possibile quantificare direttamente e che la maggior parte di tali condotte delittuose sono state commesse prima del 28 novembre 2012, data di entrata in vigore dell'art. 1, co. 1-*sexies* della L. 20/1994.

Conseguentemente, vista l'impossibilità di applicare il criterio legale del *duplum*, vengono in rilievo gli indicatori di lesività di natura oggettiva (natura del fatto, modalità di consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale arrecato), soggettiva (ruolo rivestito nell'organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente) e sociale (diffusione della notizia all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione), elaborati dalla univoca giurisprudenza contabile (cfr. *ex multis*, C. conti, SS.RR. giur., nn. 1/QM 2011 e 10/QM/2003).

Nella fattispecie il Collegio valuta anzitutto la gravità del comportamento illecito tenuto dal luogotenente Caccamo in palese violazione dei canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, considerato che ha strumentalizzato in modo illecito la sua funzione pubblica di appartenente alla Guardia di finanza, essendosi appropriato di beni di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio, avendo omesso atti urgenti del suo ufficio e avendo

in modo continuativo, in cambio di plurime utilità (accessi gratuiti e illimitati a vari esercizi e locali della “movida” catanese, disponibilità gratuita di un I-Pad e di un immobile sopra identificato), attuato condotte di asservimento nei confronti di tre soggetti privati (William Alfonso Cerbo, Francesco Ivano Cerbo e Carmelo Panebianco) contigui con ambienti della criminalità organizzata catanese e titolari di fatto di diverse imprese catanesi del settore della ristorazione e del divertimento. Tale stabile asservimento si è manifestato, fra l’altro, nel rivelare anticipatamente i controlli ispettivi programmati dal Corpo di appartenenza e nell’orientare i controlli verso gli operatori economici concorrenti delle imprese gestite di fatto dai suddetti soggetti.

Il Collegio ritiene che tali condotte illecite presentino caratteri di assoluta gravità in quanto si sono poste in contrasto con le finalità perseguite dalla Guardia di finanza nel contrasto alla criminalità economica e finanziaria. È indubbio che una tale gravità della condotta illecita del convenuto ha avuto un grande impatto negativo sull’immagine pubblica della GdF tale da farla apparire nei confronti della comunità di riferimento come Ente non capace di perseguire gli obiettivi istituzionali assegnati dall’ordinamento.

Viene in evidenza, inoltre, anche il grado di luogotenente del convenuto che è uno dei massimi gradi della categoria dei sottoufficiali della GdF e la qualifica di ufficiale di P.G. e di P.T. ricoperta dal Caccamo che è stata strumentalizzata dallo stesso per attuare le accertate condotte illecite.

In ultimo, il Collegio valuta il grande clamore mediatico assunto dalla vicenda come dimostrato dagli atti prodotti dalla Procura relativi ai numerosi articoli di stampa pubblicati su testate giornalistiche cartacee e *on line* e su diversi siti

*internet* con conseguente effetto moltiplicatore sulla lesività dell'immagine della P.A. di appartenenza. È evidente, infatti, che l'ampia divulgazione dei fatti criminosi e la loro particolare eco abbiano avuto un grande impatto negativo sull'affidamento dei cittadini nella Guardia di Finanza causando seri danni alla sua credibilità ed al suo prestigio.

Sulla base di tali considerazioni il Collegio, in accoglimento della domanda della Procura regionale nei confronti del sig. Caccamo Francesco, ritiene congrua una quantificazione del danno all'immagine pari a euro 50.000,00 da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria.

**4.4.** Infine, con riferimento all'Amministrazione danneggiata che è stata indicata dal P.M. nel Ministero dell'economia e delle finanze, il Collegio ritiene che la suddetta condanna a carico del convenuto Caccamo Francesco debba essere disposta in favore della Guardia di Finanza quale *ex* Amministrazione di appartenenza del convenuto che, pur dipendendo direttamente dal MEF, ha una soggettività distinta da quest'ultimo.

A tal proposito il Collegio osserva che l'esatta individuazione dell'Ente danneggiato non inficia la domanda attorea considerato che, secondo l'impostazione degli articoli 86 e 87 c.g.c., l'individuazione dell'amministrazione danneggiata (art. 86, co. 2, lett. d) non rientra tra gli elementi essenziali dell'atto introduttivo del giudizio richiesti a pena di nullità e, pertanto, l'erronea indicazione da parte del Pubblico ministero contabile dell'amministrazione danneggiata non si traduce in un vizio della citazione.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza "l'erronea indicazione dell'Amministrazione danneggiata, quando la stessa sia univocamente individuabile dal contesto, e l'errore non incida sulla individuazione del danno

erariale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria, costituisce una “falsa demonstratio” che (...) “non nocet”, risolvendosi in un’indicazione suscettibile di essere rettificata ex officio dal giudice con la pronuncia”. Ben diversa sarebbe l’ipotesi in cui venisse indicata un’amministrazione totalmente estranea alla fattispecie” (C. conti, Sez. I App., sent. n. 66/2023, in termini anche: Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 156/2022; Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 66/2023; Sez. giur. E.R., sent. n. 85/2019; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 417/2022; Sez. giur. Toscana, sent. n. 96/2021).

**5.** In conclusione, deve essere dichiarata la nullità dell’atto di citazione nella parte relativa alla domanda di risarcimento del danno all’immagine della GdF a carico dei sigg. Minuto Domenico, Palermo Massimiliano e Corigliano Gianfranco per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per tale danno previsti dalla disciplina applicabile *ratione temporis* mentre il sig. Caccamo Francesco va ritenuto responsabile del danno all’immagine dell’Amministrazione presso cui ha prestato servizio all’epoca dei fatti di causa e, pertanto, va condannato al pagamento in favore della Guardia di Finanza della somma di euro 50.000,00 (euro *cinquantamila*/00), comprensiva di rivalutazione monetaria, da maggiorarsi degli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

**6.** Le spese di lite vanno compensate integralmente nei confronti dei sigg. Minuto Domenico, Palermo Massimiliano e Corigliano Gianfranco visto che la loro posizione è stata definita sulla base di una questione preliminare ai sensi dell’art. 31, co. 3 del c.g.c. mentre, per il sig. Caccamo Francesco, le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste a suo carico e liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

|  |                                                                                     |                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 36                                                                                  |                      |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                       |                      |
|  | La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,               |                      |
|  | definitivamente pronunciando:                                                       |                      |
|  | - dichiara la nullità della citazione nella parte relativa alla domanda di          |                      |
|  | risarcimento del danno all'immagine della P.A. a carico dei sigg. Minuto            |                      |
|  | Domenico, Palermo Massimiliano e Corigliano Gianfranco;                             |                      |
|  | - accoglie la domanda attorea per il risarcimento del danno all'immagine nei        |                      |
|  | confronti del sig. Caccamo Francesco e, per l'effetto, lo condanna al               |                      |
|  | pagamento della somma di euro 50.000,00 ( <i>cinquantamila/00</i> ) in favore della |                      |
|  | Guardia di Finanza, da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui       |                      |
|  | vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della        |                      |
|  | presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo integrale;                          |                      |
|  | - compensa le spese di lite per i convenuti Minuto Domenico, Palermo                |                      |
|  | Massimiliano e Corigliano Gianfranco;                                               |                      |
|  | - condanna il convenuto Caccamo Francesco al pagamento, in favore dello             |                      |
|  | Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 426,92                            |                      |
|  | ( <i>quattrocentoventisei/92</i> ).                                                 |                      |
|  | Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.                            |                      |
|  | Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.               |                      |
|  | <i>Il Magistrato estensore</i>                                                      | <i>Il Presidente</i> |
|  | Gaspere Rappa                                                                       | Salvatore Chiazzese  |
|  | F.to digitalmente                                                                   | F.to digitalmente    |
|  |                                                                                     |                      |
|  | Depositata in Segreteria nei modi di legge                                          |                      |
|  | Palermo, 10 giugno 2024                                                             |                      |
|  |                                                                                     |                      |

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente